

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 235

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, 29 maggio 2004, n. 99, e 27 maggio 2005, n. 102, in materia di modernizzazione e regolazione dei mercati nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228)

Trasmesso alla Presidenza il 6 marzo 2008

**Schema di decreto legislativo recante
Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi nn. 227/01, 99/04 e 102/2005,
e successive modificazioni, in materia modernizzazione e regolazione dei mercati nel
settore agricolo, agroalimentare e della pesca,
a norma dell'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del -----
-----;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, reso il -----;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del -----;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per
le politiche europee, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della giustizia, per
gli affari regionali e le autonomie locali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 227 del 2001 in materia forestale

Art. 1

(Disciplina delle attività selvicolturali)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008, sono approvati i “Criteri e buone pratiche di gestione forestale”, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Conferenze Ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) 1698/2005.”.

Capo II

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 99 del 2004 in materia di soggetti, attività e semplificazione amministrativa

Art. 2

(Semplificazione amministrativa nel settore vitivinicolo)

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004, è inserito il seguente:

“Art.14-bis. *(Semplificazione amministrativa nel settore vitivinicolo)*.

1. Alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma, 1, dopo le parole: «di ciascun vino DOCG, DOC e IGT», sono aggiunte le seguenti: “e per l'istituzione, tenuta e aggiornamento del fascicolo aziendale delle imprese imbottigliatrici”;

b) all'articolo 11, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per ciascuna impresa imbottigliatrice è attivato, in via informatica nell'ambito del SIAN, un fascicolo aziendale. Per i produttori vitivinicoli che siano anche imbottigliatori, i dati relativi all'attività di imbottigliamento sono inseriti nel fascicolo aziendale agricolo costituito ai sensi del DPR n. 503/99. Per gli imbottigliatori che non svolgano attività di impresa agricola, è istituito il fascicolo aziendale dell'impresa di imbottigliamento, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma precedente.



1-ter. Mediante i servizi del SIAN sono resi disponibili per via telematica i dati, contenuti nei fascicoli aziendali di cui al comma 1-bis, alle Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, organismi di controllo, e Consorzi di tutela competenti per territorio, per le rispettive competenze ed adempimenti.

1-quater. L'albo degli imbottiglieri è distinto in due Sezioni:

- a) la Sezione degli imbottiglieri che effettuano l'imbottigliamento in proprio, anche mediante utilizzazione di attrezzature fisse o mobili locate da terzi ma operanti all'interno dell'azienda di imbottigliamento;
- b) la Sezione degli imbottiglieri che fanno eseguire a terzi le operazioni di imbottigliamento.

1-quinquies. Le imprese imbottiglieri devono iscriversi all'Albo tenuto presso l'ufficio competente per il territorio in cui è situato lo stabilimento di imbottigliamento, anche nel caso di imbottiglieri che fanno effettuare a terzi le operazioni di imbottigliamento. In sede di iscrizione all'Albo e di aggiornamento dei dati, le imprese imbottiglieri dichiarano l'ubicazione dello stabilimento, le tipologie di vini a DOCG, DOC e IGT imbottigliati, e gli altri elementi determinati con il decreto ministeriale di cui al comma 1. I dati relativi all'Albo devono essere resi disponibili ai servizi del SIAN. »

c) all'articolo 16, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La denuncia delle uve destinate alla produzione di vino a denominazione d'origine o ad indicazione geografica tipica deve essere presentata, contestualmente alla denuncia generale della produzione vitivinicola, a cura dei conduttori interessati, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati del fascicolo aziendale; le denunce sono rese disponibili, mediante i servizi del SIAN, alla Provincia, al Comune, alle Camere di Commercio, competenti per territorio, agli Organismi di controllo ed ai Consorzi di tutela per le rispettive denominazioni di competenza.»;

d) all'articolo 16, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 3, le Camere di commercio provvedono a comunicare alle Regioni interessate e trasmettono al SIAN i dati relativi alla certificazione DOCG, DOC o IGT rilasciata.”.

e) Sono abrogati gli articoli 14 e 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. I riferimenti presenti nella legge n. 164 del 1992 all'Albo dei vigneti ed all'Elenco delle vigne sono riferiti al Fascicolo aziendale di cui al presente decreto.

2. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 4, dopo le parole: “recipienti fissi o mobili» sono aggiunte le seguenti: «la cui capienza complessiva risulti superiore ad ettolitri 100”;

b) dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

“15-bis. (Registri vitivinicoli)



1. Le modalità di tenuta e di aggiornamento dei registri vitivinicoli previsti dalla normativa comunitaria e di trasmissione dei relativi dati, anche in via telematica, sono regolate con decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 46-*bis* della presente legge.
2. Le annotazioni nei registri, di cui al comma 1, sostituiscono tutte le annotazioni e comunicazioni anche ai fini della tracciabilità igienico-sanitaria.
3. I registri possono essere tenuti anche presso terzi, ivi inclusi i CAA ed i Consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 19. In tale ipotesi le generalità del terzo sono inserite nel fascicolo aziendale del produttore titolare del registro, mediante i servizi del SIAN. Le modalità di conservazione dei documenti originali e di trasmissione dei dati al terzo incaricato della tenuta dei registri sono disciplinate con il decreto di cui al comma 1.”;

c) dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:

“31-bis. (Documenti di accompagnamento).

1. Le modalità di tenuta, compilazione, utilizzazione ed archiviazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli previsti dalla normativa comunitaria sono regolate con decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 46-*bis* della presente legge.”;

d) dopo l'articolo 46, è aggiunto il seguente:

“46-bis. (Esecuzione dei regolamenti comunitari in materia vitivinicola)

1. L'esecuzione dei regolamenti comunitari in materia vitivinicola è disciplinata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, comma 3 e successive modificazioni.”.

e) l'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006 n. 82 è soppresso.

Art. 3

(Sviluppo dell'imprenditoria e promozione del sistema agroalimentare italiano)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 99 del 2004, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Fermo restando il trasferimento all'ISMEA delle funzioni di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 disposto dall'articolo 4, commi 42-44 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed attuato con i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2006 e del 18 ottobre 2007, le agevolazioni di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo, e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

5-ter. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono soppresse le parole: "al familiare".

2. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 99 del 2004, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. (Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: "1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento CE n. 70/2001, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti".
- b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: "1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*"de minimis"*), pubblicato nella G.U.U.E. del 28.12.2006 L379".
- c) nel comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
 1. le parole "o di lavoro autonomo" sono soppresse;
 2. il terzo periodo è soppresso.

Capo III

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 102 del 2005 in materia di regolazione dei mercati

Art. 4

(Modificazioni al decreto legislativo n. 102 del 2005)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, la lettera f) è sostituita dalla seguente:



- f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui alle lettere c) e d), ivi comprese singole imprese di produzione, distribuzione o commercializzazione di prodotti agricoli ed alimentari, di rilevanza nazionale, relativo ad uno o più prodotti agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare. Sono considerati di rilevanza nazionale le imprese che hanno un fatturato annuo superiore ai 200 milioni di euro o che producono, distribuiscono o commercializzano prodotti per un valore almeno pari al 15 per cento del valore nazionale dei medesimi prodotti;”.
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, lettera a) punto 3, dopo le parole: “della propria produzione”, sono aggiunte le seguenti: “*al netto di tutta la produzione venduta direttamente ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.*”
- b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Le società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e le altre società di cui al comma 1, che rispettano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, sono riconosciute organizzazioni di produttori qualora comunichino alle Regioni il possesso dei predetti requisiti.”.
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. *Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, le regioni provvedono alla comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prevista dal comma 2.*”.
4. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, le parole: “L'intesa può definire”, sono sostituite dalle seguenti: “L'intesa può agevolare la sottoscrizione di contratti quadro e può definire”;
5. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: “possono sottoscrivere contratti quadro”, sono sostituite dalle seguenti: “*ivi comprese singole imprese di produzione, distribuzione o commercializzazione di prodotti agricoli ed alimentari, di rilevanza nazionale, possono sottoscrivere contratti quadro, anche di livello regionale.*”;
- b) il comma 2 è soppresso.
6. Ai fini del riconoscimento, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 dicembre 2008, sono stabiliti, in coerenza con la normativa comunitaria e con le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato IC28 del 7 giugno 2007, i requisiti minimi che le organizzazioni di produttori devono avere in termini di produttori aderenti e di volume minimo di produzione commercializzata direttamente, conferita dagli associati. Con l'entrata in vigore del predetto decreto sono soppressi i commi 3 e 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2005.



Art. 5

(disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

